

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto n. 267/2000 dispone che, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni;

Richiamato l'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che al comma 24, testualmente prevede che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive;

Richiamato, altresì, il comma 25 dell'articolo di legge dianzi citato, che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della menzionata legge (realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita), prevede che, nei casi in cui l'ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Visto che il metodo della concessione, giusta quanto previsto all'art. 113, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, è consigliato anche da ragioni di economicità di gestione;

Ritenuto che sussistano, quindi, ragioni di opportunità sociale, di economicità, efficienza ed efficacia di gestione che legittimano la concessione a terzi dell'impianto "Centro Sportivo Tennis" sito in via Donizetti, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;

Dato atto che l'impianto sportivo in questione riveste, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art. 826, ultimo comma del codice civile;

Dato, quindi, atto che l'unico modo legittimo e tipico per attribuire, entro certi limiti e per alcune utilità, la disponibilità del menzionato impianto a privati è quello della concessione amministrativa, che assume normalmente la configurazione della concessione-contratto;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - 1 marzo 2001, n. 3944, nella quale viene sottolineato che, anche riguardo alle concessioni di servizi non rientranti nella disciplina comunitaria (quali quello oggetto del presente provvedimento) l'istituto concessorio presuppone comunque che la scelta del concessionario avvenga in base a criteri obiettivi e che la procedura si svolga rispettando le regole e i requisiti inizialmente stabiliti, tra cui quello di trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione;

Visto il regolamento comunale che disciplina le modalità di concessione e d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, nonché i criteri di scelta del soggetto concessionario, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 33 del 10.07.2003;

Visti gli elementi essenziali della convenzione da stipulare, ossia:

- a) i contenuti dell'attività di gestione ordinaria;
- b) la durata;
- c) le modalità di gestione;
- d) gli obblighi e diritti delle parti;
- e) l'esecuzione di opere in luogo della corresponsione del canone concessorio;

- f) la riserva dell'uso dell'impianto per eventuali manifestazioni promosse dell'Amministrazione Comunale;
- g) le cause di anticipata risoluzione della convenzione

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi di quanto previsto all'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000:

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto della relazione dell'Assessore Epiceno e del dibattito che ne è seguito, come riportato nel verbale della seduta;

Con voti favorevoli 16 espressi in forma palese dai 16 consiglieri votanti, essendosi astenuti i consiglieri Cimino e Pagnini di F.I. e Carli di A.N.,

D E L I B E R A

1) di esprimere atto di indirizzo ai fini dell'affidamento in concessione della gestione ordinaria dell'impianto "Centro Sportivo Tennis" sito in via Donizetti, ad associazione sportiva idonea;

2) di approvare, in allegato al presente provvedimento, lo schema della convenzione che dovrà regolare i rapporti tra il Comune ed il concessionario;

3) - di riservare a separati atti degli organi competenti, l'attuazione dell'indirizzo testé espresso, mediante l'adozione dei conseguenti provvedimenti e del relativo impegno contabile di spesa una volta che il soggetto più idoneo sia stato individuato;

4) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.